

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2009814**
Data: **04 novembre 2014**
Oggetto: **obblighi di registrazione ed annotazione
dei soggetti, diversi dal titolare, che
utilizzano abitualmente il veicolo**



OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE ED ANNOTAZIONE DEI SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE CHE UTILIZZANO ABITUALMENTE IL VEICOLO

Gentile Associato,

l'ultima riforma del Codice della Strada (Legge n. 120 del 29/07/2010) ha inserito nell'art. 94 del CdS il comma 4 bis il quale ha introdotto l'obbligo di registrare alla Motorizzazione e di annotare sulla carta di circolazione gli atti "da cui derivi una variazione dell'intestataro della carta di circolazione" ovvero "che comportino la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni in favore di soggetto diverso dall'intestataro stesso" (comodato).

L'applicazione di tale obbligo, a seguito di reiterati rinvii – dovuti alla resistenza incontrata presso le varie parti in causa – è divenuta effettiva **solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014**.

La sanzione per il mancato ottemperamento comporta l'applicazione di una multa che va da 705,00 a 3.526,00 euro ed il ritiro della carta di circolazione (previsione di cui all'art. art. 94 co. 3 nuovo CdS, richiamato dal neo introdotto co. 4 bis).

L'obiettivo della norma così introdotta è quello di identificare, con chiarezza, l'effettivo utilizzatore di un determinato veicolo e non ha dichiarati fini fiscali.

ATTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE

Il nuovo obbligo riguarda gli atti diversi dai trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing (previsti all'art. 94, co. 1 nuovo CdS).

Pertanto, la novità legislativa riguarda, principalmente, gli **atti di comodato**, ovvero gli atti con i quali una parte concede all'altra un veicolo "affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta".

Da considerare che il comodato è per sua natura a titolo gratuito e pertanto va esclusa la sussistenza di un comodato tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo.

In merito alla forma di tali atti, la normativa non si è espressa e, sul punto, si precisa che la normativa codicistica (art. 1803 e ss c.c.) prevede che il comodato sia atto a forma libera (quindi anche non scritta).

Tuttavia, la necessità di rendere certi i rapporti tra i soggetti, nonché la durata dell'utilizzo (superiore a trenta giorni) e la data da cui decorre l'obbligo di registrazione (entro trenta giorni) impone, di fatto, la forma scritta.

SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

A) Esclusioni e limitazioni:

Anzitutto, chi, alla data del 3/11/2014, usa già un veicolo non proprio o ha un'intestazione non aggiornata, non dovrà far nulla; se lo vorrà, potrà effettuare comunque la registrazione.

La data del 3 novembre, quindi, non vale per chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo. E' il caso della registrazione al REN (Registro Elettronico Nazionale) o all'Albo autotrasportatori, della licenza conto proprio dell'autorizzazione per autobus, taxi o noleggio con conducente. Al proposito, la Motorizzazione sta predisponendo specifiche che verranno comunicate in seguito.

| | | |
|---|---|---|
| Indirizzo Largo Arenula, 34 00186 – Roma | Telefono (+39) 0668300441 (+39) 0668300442 | Mail segreteria@assoagisco.it agisco@pec.assoagisco.it |
| Codice Fiscale 05441090585 | Telefax (+39) 0668300445 | Web www.assoagisco.it |

Altra limitazione, riguarda il caso di comodato di veicoli aziendali (ad es. dipendenti utilizzatori del veicolo a titolo gratuito): il nome dell'utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell'adempimento non va tenuta a bordo. Anche in tal caso (veicolo aziendale) il comodato non va registrato se ne beneficia un familiare. Sul punto si vedano meglio le precisazioni fatte al paragrafo "casi particolari" punto A) "casi di esclusione".

B) Soggetti che possono concedere il veicolo in comodato:

Sono autorizzati a concedere un veicolo in comodato d'uso: il proprietario, il trustee, il locatario in leasing (previo assenso del locatore), l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio (con l'assenso del venditore).

C) Soggetti sui quali grava l'onere di registrazione:

L'obbligo di registrazione grava sull'avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario, eredi, utilizzatore con contratto di rent to buy) ma è ammesso che provveda, su delega, anche il dante causa.

Se le registrazioni riguardano un'intera flotta aziendale, si può fare un'istanza cumulativa, ma le carte di circolazione devono essere aggiornate una per una.

VEICOLI INTERESSATI DALL'OBBLIGO

Tutti i veicoli, motoveicoli e rimorchi. Tra i rimorchi, un'interpretazione estensiva data con la circolare ministeriale n. 15513 del 10 luglio scorso, ha ricompreso quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate (nonostante non rientrino tra i beni mobili registrati).

TERMINI

Gli atti con i quali il titolare del veicolo concede lo stesso in uso ad altro soggetto **per un periodo superiore a trenta (30) giorni** devono essere dichiarati (ai fini della registrazione ed annotazione) **entro trenta (30) giorni dalla loro stipula**.

Il periodo di trenta giorni ai fini della durata dell'utilizzo va computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell'arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi.

CASI PARTICOLARI

A) CASI DI ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I VEICOLI AZIENDALI:

E' intervenuta la circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di fugare i dubbi sorti nel mondo aziendale circa la concreta applicazione, o meno, degli obblighi in parola, ha ristretto molto, di fatto, il campo di applicazione della normativa nel settore aziendale.

La circolare ha, quindi, precisato che:

- l'annotazione temporanea presuppone l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore (non è quindi possibile l'intestazione contemporanea a due o più utilizzatori);
- il comodato è per sua natura a titolo gratuito e pertanto va esclusa la sussistenza di un comodato tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo;
- viene esplicitamente escluso l'utilizzo dei veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit;
- al di fuori dei casi di fringe benefit viene comunque escluso l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali impiegati sia per attività lavorative, che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione nel tempo libero;
- vengono esclusi i casi nei quali i dipendenti si alternano nell'uso del medesimo veicolo aziendale.

Per quanti comunque dovranno assolvere all'obbligo di comunicazione, la circolare fornisce utili indicazioni precisando che:

- le indicazioni operative evidenziate nella circolare si ritengono applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda;

- nei casi in cui l'obbligo ricorre, il periodo di trenta giorni deve computarsi in giorni naturali e consecutivi (confermando quindi che utilizzi non continuativi sarebbero stati difficilmente dimostrabili in sede di verifica);
- gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro trenta giorni che, nel caso di contratto di comodato, decorrono dalla data di stipula del contratto; sotto questo profilo la circolare, dopo aver correttamente affermato che il contratto di comodato può essere stipulato anche per accordo orale non imponendo l'art. 1803 c.c. alcun vincolo di forma, ne richiama di fatto la forma scritta nell'esigenza imprescindibile di ritenere certi i rapporti tra avente causa e dante causa.

B) IMPRENDITORI INDIVIDUALI

La normativa qui in esame si applica anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa, quindi:

- se il veicolo costituisce bene strumentale dell'impresa, il relativo comodato dà luogo alla necessità di aggiornamento dei dati d'Archivio e non anche della carta di circolazione;
- se il veicolo costituisce un bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione.

Resta, comunque, da chiarire quali siano le effettive fattispecie rientranti nell'obbligo di comunicazione atteso che, come precisato dalla circolare n. 15513 del 10 luglio scorso, da ritenersi valida sul punto, non vanno annotati gli utilizzi dei familiari conviventi e che, in ogni caso, ogni forma di utilizzo "promiscuo" del veicolo non forma oggetto di registrazione.

Queste, per punti, le principali novità, le attuali interpretazioni, estensioni ed esclusioni relative alla normativa qui analizzata.

Per ogni più precisa analisi e casistica, segnaliamo le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti qui citate, ovvero, la [circolare n. 15513 del 10 luglio 2014](#) e la [circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014](#) e relativi allegati.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**
Studio Bondavalli